



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 137/18

Lussemburgo, 20 settembre 2018

Sentenza nella causa C-51/17
OPT Bank Nyrt.e OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt./Teréz Ilyés e Emil
Kiss

Il carattere abusivo di una clausola contrattuale non chiara che fa gravare il rischio di cambio sul mutuatario e che non riproduce disposizioni legislative può essere oggetto di un controllo giurisdizionale

Nel febbraio 2008, la sig.ra Teréz Ilyés e il sig. Emil Kiss hanno stipulato con una banca ungherese un contratto di finanziamento per l'erogazione di un mutuo espresso in franchi svizzeri (CHF). Il contratto prevedeva che le rate mensili dovessero essere versate in fiorini ungheresi (HUF), ma l'importo di dette rate mensili veniva calcolato in base al tasso di cambio corrente tra il fiorino ungherese e il franco svizzero. Inoltre, il contratto menzionava il rischio di cambio in caso di possibili fluttuazioni del tasso di cambio tra le due valute.

In seguito, il tasso di cambio ha subito notevoli variazioni a danno dei mutuatari, il che si è tradotto in un aumento significativo dell'importo delle loro rate mensili. Nel maggio 2013, la sig.ra Ilyés e il sig. Kiss hanno promosso un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici ungheresi nei confronti della OTP Bank e della OTP Faktoring, due società alle quali erano stati ceduti i crediti derivanti dal contratto di mutuo. Nel corso di tale procedimento, si è posta la questione se la clausola relativa al rischio di cambio non fosse stata redatta dalla banca in modo chiaro e comprensibile e potesse dunque essere considerata abusiva ai sensi della direttiva concernente le clausole abusive¹.

Nel frattempo, nel 2014, l'Ungheria ha emanato una normativa diretta ad eliminare dai contratti di mutuo espressi in valuta estera determinate clausole abusive, a convertire virtualmente in HUF tutti i debiti derivanti da detti contratti e ad applicare il tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale di Ungheria. Tale normativa aveva anche lo scopo di ottemperare ad una decisione della Kúria (Corte suprema, Ungheria) che aveva dichiarato incompatibili con la direttiva determinate clausole inserite nei contratti di mutuo espressi in valuta estera² (tale decisione è stata pronunciata in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Kásler e Káslerné Rábai³). Tuttavia, detta nuova normativa non ha modificato il fatto che il rischio di cambio grava sul consumatore in caso di svalutazione del fiorino ungherese rispetto al franco svizzero.

Posto che, ai sensi della direttiva, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non rientrano nel suo ambito di applicazione, il Fővárosi Ítéltábla (Corte d'appello regionale di Budapest-Capitale, Ungheria), investito della controversia della sig.ra Ilyés e del sig. Kiss, ha chiesto alla Corte di giustizia se esso possa valutare il carattere abusivo di una clausola nell'ipotesi in cui la stessa non sia redatta in modo chiaro e comprensibile, sebbene il legislatore ungherese, non intervenendo su tale punto, abbia accettato che il rischio di cambio continui a gravare sul consumatore in caso di deprezzamento del fiorino ungherese rispetto alla valuta estera interessata.

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29),

² Decisione n° 2/2014 PJE (Magyar Közlöny 2014/91, pag. 10975).

³ Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai ([C-26/13](#), v. anche comunicato stampa n. [66/14](#)).

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda **che la norma che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative** è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto. **Tuttavia, ciò non significa che un'altra clausola contrattuale non oggetto di disposizioni legislative**, come nel caso di specie quella relativa al rischio di cambio, **sia anch'essa integralmente esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva**. Il carattere abusivo di tale clausola può allora essere valutato dal giudice nazionale qualora consideri, in seguito ad un esame caso per caso, che essa non sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile⁴.

A tal riguardo, la Corte dichiara che **gli istituti finanziari sono obbligati a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti per consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. Ciò implica che una clausola relativa al rischio di cambio debba essere compresa** dal consumatore sia sul piano formale che sul piano grammaticale, ma anche quanto alla sua portata concreta. Ne consegue che **un consumatore medio**, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, **deve poter non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una clausola del genere sui suoi obblighi finanziari**.

Inoltre, la Corte precisa che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali devono essere valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che hanno accompagnato quest'ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento successivo dal legislatore nazionale.

Infine, la Corte conferma che spetta al giudice nazionale rilevare d'ufficio, in luogo del consumatore nella sua qualità di parte ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di clausole contrattuali diverse da quella relativa al rischio di cambio, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁴ Sentenza del 20 settembre 2017, Andriuc e a. ([C-186/16](#), v. anche comunicato stampa n. [103/17](#)).